

COMUNE DI MARINO

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DEI

RAGAZZI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31 luglio 2023

INDICE

PARTE PRIMA	
OGGETTO, FINALITA' E FUNZIONAMENTO	3
ARTICOLO 1_FINALITA'	3
ARTICOLO 2_OGGETTO	3
ARTICOLO 3_COMPETENZE	3
ARTICOLO 4_COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	4
ARTICOLO 5_PRESIDENZA	5
ARTICOLO 6_SCIoglimento	6
ARTICOLO 7_CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI	6
ARTICOLO 8_ADUNANZE	6
ARTICOLO 9_PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI	7
ARTICOLO 10_DELIBERAZIONI	7
ARTICOLO 11_RAPPORTI CON IL COMUNE	7
ARTICOLO 12_NORME DI FUNZIONAMENTO	8
PARTE SECONDA	
LE ELEZIONI	8
ARTICOLO 13_REQUISITI DEGLI ELETTORI	8
ARTICOLO 14_REQUISITI DI ELEGGIBILITA	8
ARTICOLO 15_INDIZIONE DELLE ELEZIONI	8
ARTICOLO 16_PRESENTAZIONE CANDIDATURE	9
ARTICOLO 17_FUNZIONI DEL RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	9
ARTICOLO 18_SCHEDA ELETTORALE	10
ARTICOLO 19_SEGGIO ELETTORALE	10
ARTICOLO 20_OPERAZIONI DI VOTO	11
ARTICOLO 21_PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	11
ARTICOLO 22	11

PARTE PRIMA
OGGETTO, FINALITA' E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il Comune di Marino promuove la partecipazione istituzionale dei ragazzi e dei giovani, alla vita politica e amministrativa delle comunità locali. In particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione dei Consigli Comunali dei giovani e dei ragazzi che siano residenti sul territorio comunale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 06/05/1999 e n. 47 del 07/05/1999, aggiornato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021 e n. 33 del 14/07/2021.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. Con il presente Regolamento si istituisce e regola il Consiglio Comunale dei Ragazzi secondo le indicazioni di cui all'art. 20 dello Statuto del Comune di Marino. Detto Consiglio è un organo democratico di rappresentanza di tutti i Ragazzi autonomamente istituito che promuove la partecipazione dei Ragazzi alla vita sociale, politica e culturale del Paese, allo scopo di favorire la libera espressione delle opinioni su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 3

COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha la funzione di:
- promuovere la partecipazione dei Ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
 - facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
 - promuovere l'informazione rivolta ai ragazzi;
 - elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - seguire l'attuazione, dei programmi e degli interventi rivolti ai Ragazzi in ambito locale.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può presentare proposte all'Amministrazione Comunale ed esprimere parere consultivo non vincolante sulle proposte di deliberazione

del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che riguardano specificatamente i Ragazzi o la condizione giovanile.

3. L'Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio dei Ragazzi un parere non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti.

4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, una volta richiesto, è tenuto ad esprimere il parere entro sette (7) giorni dal ricevimento della proposta.

5. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al periodo precedente, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono autonomamente deliberare.

6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile, con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, ed alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei Ragazzi in tutti i suoi aspetti;

7. Il Consiglio dei Ragazzi entro il 31 ottobre di ciascun anno, presenta all'Amministrazione Comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione con analisi e proposte in merito alle politiche giovanili nel territorio del Comune.

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio dei Ragazzi è composto da dodici (12) membri eletti a suffragio universale riportati su di una lista unica da tutti i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado che non abbiano superato il quattordicesimo (14) anno di età.

2. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro tre (3) mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro tre (3) mesi dallo scioglimento ed entro sei (6) mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

3. Dopo l'elezione del Consiglio, la prima seduta è convocata entro quindici (15) giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più giovane di età, che la presiede fino all'elezione del Presidente.

4. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni sei (6) mesi, mentre si riunisce in adunanza straordinaria ogni volta che il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi lo ritenga necessario. Si riunisce inoltre entro dieci (10) giorni dal deposito di una richiesta motivata indirizzata al Presidente presentata dall'Assessore

delegato alle Politiche giovanili, o dal Consiglio Comunale o da almeno un terzo dei membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

5. Alle sedute del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili.

6. Il Consiglio dei Ragazzi dura in carica due (2) anni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

7. Ogni membro del Consiglio dei Ragazzi rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva il membro ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

8. L'incarico di Presidente e di Consigliere Comunale dei Ragazzi è svolto a titolo totalmente gratuito.

ARTICOLO 5

PRESIDENZA

1. Il Consiglio dei Ragazzi elegge nel suo seno un Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. In caso di parità di voti viene eletto chi tra i più votati ha ottenuto più preferenze alle elezioni. In caso di ulteriore parità il più anziano di età.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

5. Il Presidente:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- b) è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- c) convoca, presiede e coordina le adunanze;
- d) cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
- e) cura la formazione dell'ordine del giorno;

- f) assicura il collegamento tra il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'Amministrazione Comunale;

ARTICOLO 6

DURATA E SCIOGLIMENTO

1. Il Consiglio dei Ragazzi dura in carica due (2) anni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

ARTICOLO 7

CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza e per le altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, devono essere presentate per iscritto e non necessitano di presa d'atto.
3. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio Comunale, ove applicabile.
4. La decadenza da membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa contestazione all'interessato che - entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione della decadenza - può esprimere le proprie osservazioni scritte in merito. Non costituisce causa di decadenza il compimento del quindicesimo (15) anno di età nel corso del mandato potendo rimanere in carica fino a fine legislatura. In ogni caso di cessazione dalla carica, i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 8

ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei Ragazzi sono pubbliche.
2. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei Ragazzi in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di

organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 9

PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute i dirigenti del Comune o di altri Enti pubblici, i consulenti e i professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune, o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 10

DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio dei Ragazzi delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati gli astenuti.
3. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 11

RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale:
 - a) ha la facoltà di trasmettere al Consiglio dei Ragazzi le proposte di deliberazione riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative;
 - b) può invitare il Presidente e una delegazione dei Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi alle sedute del Consiglio Comunale;
 - c) consente l'utilizzo della Sala Consiliare per le adunanze del Consiglio dei Ragazzi, previa verifica della sua disponibilità.

ARTICOLO 12

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Per lo svolgimento delle sedute il Consiglio dei Ragazzi applica le votazioni e quanto altro previsto dalle norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale, in quanto applicabili e compatibili con il presente regolamento.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può altresì dotarsi di un proprio Regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei componenti. Tuttavia prima dell'approvazione, il Regolamento dovrà essere sottoposto alla supervisione del Presidente del Consiglio Comunale di Marino e del Segretario Generale per verificare se è conforme a norme e regolamenti.

PARTE SECONDA

LE ELEZIONI

ARTICOLO 13

REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del Consiglio dei Ragazzi coloro che, alla data della pubblicazione della determina sindacale di indizione delle consultazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Marino; frequentare la scuola secondaria di primo grado; non aver superato il quattordicesimo (14) anno di età; avere gli stessi requisiti richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 14

REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Ragazzi coloro che sono iscritti agli istituti comprensivi del Comune di Marino che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 e che non sono candidati eletti in consigli comunali di altri comuni.

ARTICOLO 15

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco indice le elezioni con propria determinazione e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto il Sindaco determina: a) la data delle consultazioni; b) i seggi elettorali; c) l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. L'indizione delle elezioni deve essere disposta dal Sindaco almeno sessanta (60) giorni prima mediante apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Marino.

ARTICOLO 16

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature deve essere fatta presso la Segreteria di ciascun Istituto Comprensivo Scolastico del Comune di Marino tra il ventesimo (20) giorno e il quarantesimo (40) giorno antecedenti la data delle votazioni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
2. Il Segretario Scolastico designato dal Dirigente Scolastico, raccolte tutte le candidature nel rispetto dei termini sopra descritti, le deposita presso il Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Marino entro ventiquattro (24) ore lavorative, redigendo apposito verbale di consegna delle candidature.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, una volta raccolte le candidature che saranno riassunte nel suddetto verbale di consegna, le comunica al Sindaco per la preparazione dell'avviso recante la lista dei candidati, disposti in ordine alfabetico, che dovrà poi essere affisso all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Marino entro il ventesimo (20) giorno precedente le elezioni.
4. La lista unica deve comprendere un numero di candidati non inferiore a dodici.
5. La lista deve necessariamente indicare:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati.
 - b) ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della candidatura deve rilasciare dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 13, autenticata dall'Ufficiale Elettorale, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, pena l'esclusione dalla lista. La dichiarazione di accettazione della candidatura e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere controfirmate da almeno un genitore o da chi ne esercita le veci.
 - c) Nella lista dei candidati nessuno dei due sessi può essere superiore dei 2/3 l'uno rispetto all'altro. Ove ciò non sia possibile, non si determina alcun impedimento al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di proclamazione.

ARTICOLO 17

FUNZIONI DEL RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE

1. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Marino:
 - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
 - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - è autorizzato ad autenticare le dichiarazioni dei candidati;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Gli interessati possono ricorrere al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro ventiquattro (24) ore dalla avvenuta comunicazione. A fronte del ricorso presentato, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro quarantotto (48) ore dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18

SCHEDE ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto. Essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.
2. Possono essere espresse un massimo di due (2) preferenze tra i candidati presenti nella lista unica nel rispetto dell'alternanza di genere.
3. La scheda elettorale è formata da un foglio bianco di dimensioni 15 x 21 (in pratica foglio A/4 diviso a metà) con indicate due (2) linee parallele di cui 10 cm di lunghezza sulle quali apporre le preferenze, secondo il modello Allegato A) al presente regolamento.

ARTICOLO 19

SEGGIO ELETTORALE

1. Per la elezione del Consiglio dei Ragazzi vengono costituite due sezioni, una presso l'Aula Consiliare del Comune di Marino per i cittadini residenti a Marino centro storico ed una presso la delegazione di Santa Maria delle Mole per i cittadini residenti nelle frazioni del Comune di Marino come meglio indicato nell'art. 2 co. 1 dello Statuto comunale.
2. Ciascun seggio elettorale si compone di un Presidente, nominato dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali, nonché da un scrutatore titolare ed un scrutatore supplente nominati sempre dal Sindaco con gli stessi criteri. Almeno uno degli scrutatori deve essere nominato tra i Consiglieri Comunali di Minoranza e in caso di non accettazione da parte di alcuno di essi, verranno scelti tra i membri tutti del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente nomina tra gli scrutatori un Vice presidente e il Segretario.
4. L'incarico di Presidente e di scrutatore è svolto a titolo totalmente gratuito.

ARTICOLO 20

OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Ragazzi si svolgono nell'arco di un solo giorno dalle ore 9.00 alle 17.00 da scegliersi tra i giorni di martedì o giovedì della settimana.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. Possono essere espresse un massimo di due (2) preferenze tra i candidati presenti nella lista unica nel rispetto dell'alternanza di genere.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura del seggio.
6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
7. Sono eletti Consiglieri dei Ragazzi i primi dodici (12) classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane d'età.
8. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale al termine dello scrutinio redige apposito verbale delle operazioni di voto che verrà trasmesso immediatamente al Sindaco per la proclamazione degli eletti.

ARTICOLO 21

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Sindaco, a seguito dello scrutinio e della comunicazione dei risultati elettorali, provvede alla proclamazione degli eletti entro dieci (10) giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, che deciderà in merito entro le successive 72 ore lavorative.
2. Il verbale della proclamazione degli eletti verrà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Marino.

ARTICOLO 22

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme nazionali, regionali e ai regolamenti comunali.